



## TELECOMANDO SOTTO CHIAVE, IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE AL 41-BIS. CASS.

N. 35973/2025

A CURA DELL'**AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO**

### INDICE

- 1 INTRODUZIONE;**
- 2 IL CASO;**
- 3 LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE;**
- 4 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE CONTRO IL DIRITTO ALLA SICUREZZA: IL PUNTO D'EQUILIBRIO;**
- 5 CONCLUSIONI.-**

### **1 INTRODUZIONE**

Può un detenuto essere limitato nella visione dei canali televisivi e radiofonici, potendo accedere solo a quelli della Rai o a pochi canali “ufficiali”? La domanda riguarda il bilanciamento tra **diritto all'informazione** e **esigenze di sicurezza penitenziaria**, soprattutto nei regimi speciali come quello dell'art. 41-bis O.P., dove la prevenzione di contatti con l'esterno è una priorità assoluta.-

### **2 IL CASO**

Un detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis O.P. aveva chiesto di poter utilizzare una radio sintonizzabile sulle frequenze FM e di poter accedere, tramite il televisore, anche agli altri canali radio digitali, oltre quelli consentiti.- La **Direzione del carcere** aveva negato entrambe le richieste, richiamandosi ad una

**circolare del DAP (2 ottobre 2017)** che, per motivi di sicurezza, consente soltanto la ricezione di **canali AM** e di **tre canali radio diffusi tramite televisione**.-

Il **Tribunale di Sorveglianza di Perugia** aveva respinto il reclamo, ritenendo che non fosse stata lesa alcuna posizione soggettiva di diritto. L'interessato aveva proposto **ricorso per Cassazione**, sostenendo che la restrizione fosse contraria agli artt. 1, 35-bis e 41-bis O.P. e al principio costituzionale di libertà di informazione.-

### **3 LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE**

La Suprema Corte ha **rigettato il ricorso**, chiarendo che la **limitazione dei canali televisivi o radiofonici** non incide su sul diritto all'informazione del detenuto, se il soggetto può comunque accedere a **fonti informative principali e pluralistiche**, come i canali Rai o i telegiornali di maggiore diffusione.-

Si tratta, pertanto, di una **modalità organizzativa** e non di una compressione del diritto, motivata da **esigenze di sicurezza** che, nel caso dei canali FM, riguardano la possibilità di **trasmissione occulta di messaggi** dall'esterno.-

Il provvedimento in commento non è il primo e si inserisce in un solco di sentenze simili, tra cui

- **Cass. n. 5361/2023**, che ha sancito la legittimità della decisione dell'Amministrazione Penitenziaria di vietare la visione di Tv 8 al detenuto al 41 bis;
- **Cass. n. 28258/2021**, che ha sancito la legittimità della decisione dell'Amministrazione Penitenziaria di rigettare la richiesta avanzata da un detenuto di ottenere l'attivazione, a proprie spese, altri canali generalisti.-
- **Cass. n. 23533/2020**, che ha sancito la legittimità della decisione dell'Amministrazione Penitenziaria di rigettare la richiesta avanzata da un detenuto di ottenere l'attivazione, a proprie spese, di due canali televisivi sportivi a pagamento.-

### **4 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE CONTRO IL DIRITTO ALLA SICUREZZA: IL PUNTO D'EQUILIBRIO**

Il principio è chiaro: il **diritto all'informazione** non è assoluto in ambito penitenziario, ma può subire **restrizioni proporzionate** se fondate su esigenze concrete di sicurezza e ordine interno, specie quando si tratta di soggetti in regime di **41-bis**, dove anche una semplice comunicazione “in codice” potrebbe minare la funzione preventiva della misura.-

## **5 CONCLUSIONI**

Per la Cassazione, dunque, **limitare i detenuti del 41-bis alla sola visione dei canali Rai e ad alcune stazioni radio ufficiali è legittimo**: non si tratta di censura, ma di una misura di sicurezza compatibile con la Costituzione.-

Resta possibilità di fruire di oltre 20 canali televisivi, secondo la previsione dell'articolo 14, circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017, con cui si stabilisce che «la visione dei programmi sarà limitata ai principali canali della rete nazionale vale a dire ‘pacchetto Rai’ (1-2-3-4-5, News, Movie, Scuola, Storia, Rai Sport 1 e 2, Premium, Yoyo, Gulp), Canale 5, Rete 4, Italia 1, La7, Cielo, Iris e Tv2000, preventivamente sintonizzati e abilitati dal tecnico di fiducia della direzione».-